

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI TORINO

RICORSO IN APPELLO

EX ART. 433 C.P.C.

Il Sig. **VICARI Fabio**, nato a Perugia (Pg) il 19/2/1967, residente in Cuneo, Via della Grangia nr. 50, C.F. VCRFBA67B19G478G, rappresentato e difeso – giusta mandato in data 28/03/2013 in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del primo grado di giudizio dall'Avv. Pierdoardo Rossi del Foro di Cuneo (C.F. RSSPDR77P15D205J – p.e.c. pierdoardo.rossi@ordineavvocaticuneo.eu), con domicilio eletto in Torino, Corso Vittorio Emanuele II nr. 84, presso lo Studio e la persona dell'Avv. Pier Luigi Amerio (pec: amerio@pec.studioamerio.it - C.F. MRAPLG47M09L219Y), dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di causa al seguente recapito di fax: 0171/698559;

- APPELLANTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti 45, Torino;

- APPELLATO -

PER LA RIFORMA INTEGRALE

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

della sentenza nr. 70/2014 delli 02/04/2014, resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo – G.I. Dott.ssa Silvia Casarino nell'ambito del giudizio secondo il rito del lavoro Rg. nr. 289/13, che si produce in copia autentica (doc. 1);

il Sig. Vicari Fabio, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, ritiene opportuno svolgere talune sintetiche considerazioni in

FATTO

Utile appare ripercorrere la cronologia dei fatti che hanno dato corso al giudizio di cui oggi è appello, al fine di una maggiore chiarezza espositiva.

Il ricorrente Vicari Fabio è docente a tempo determinato di scuola primaria, abilitato con sessione riservata di cui al D.M. 53/1999; iscritto già nelle graduatorie provinciali delle supplenze sin dal 1995/1996, nel 2000 il ricorrente – ai sensi della legge 124 del 3/5/1999 – presentava domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della Provincia di Cuneo: essendo la durata di tali graduatorie biennale, lo stesso ripresentava domanda di aggiornamento nel 2002 e nelle tornate successive.

Nel 2005/2006 il ricorrente risultava inserito nella relativa graduatoria con un punteggio pari a punti 168. A seguito della emanazione della L. 296/2006, le graduatorie provinciali permanenti venivano trasformate in graduatorie ad esaurimento, ed a seguito del D.D.G. 16/3/2007 per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria viene fissata la scadenza per la presentazione delle relative domande per il 19/4/2007.

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano
* * *

A fronte di tale termine, il ricorrente provvedeva ad inviare la domanda prevista dalla precitata normativa, ma inspiegabilmente l'Ufficio Scolastico competente dichiarava di non averla ricevuta, così come comunicato con lettera raccomandata protocollo nr. 12815 del 9/7/2007.

Il Sig. Vicari ripresentava allora la domanda di reinserimento in data 6/5/2009, dopo la pubblicazione del D.M. 42 del 8/4/2009 inerente le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per la scuola primaria.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive venivano pubblicate all'Albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale in data 31/7/2009 e, alla stessa data, con decreto USP protocollo nr. 9102/07C veniva altresì pubblicato l'elenco dei candidati esclusi. Tra gli altri, figurava escluso l'odierno ricorrente, con la motivazione *“non iscritto nell'anno accademico 2007/2008 alla Facoltà di Scienze della Formazione”*.

Il Sig. Vicari proponeva dunque ricorso presso il Tribunale di Cuneo, onde sentire affermati i propri giusti diritti.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, M.I.U.R.) resisteva in giudizio eccependo principalmente come la successione delle norme in materia nel tempo – L. 143/2004, L. 296/2006, D.D.G. 16/3/2007, D.M. 42/2009 – avesse progressivamente sotteso la ratio di procedere ad uno “sfortimento” del personale in attesa di collocamento, così modificando la previsione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, accessibili unicamente previa domanda dell'interessato.

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

Sulla scorta di tale ragionamento, poiché il Sig. Vicari non avrebbe presentato validamente la domanda per l'anno scolastico 2005/06 – in quanto, come asserito da controparte, la missiva non sarebbe mai pervenuta all'Amministrazione competente – sarebbe stato cancellato dalle rispettive graduatorie, perdendo pertanto il diritto al reinserimento nelle successive indette a semplice “*domanda dell'interessato [...] e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*”¹ poiché nel mentre, in forza della L.296/2006 – art. 1 c. 605, le graduatorie erano state mutate da “permanenti” a “ad esaurimento”, così palesemente rendendo incompatibile la ratio “sfortente” di tale norma con il diritto al reinserimento dei cancellati in forza del precitato art. 1 bis L.143/2004.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto – nonostante una nutritissima giurisprudenza di merito in corso di evidente consolidazione e di avviso diametralmente opposto – di respingere le pretese del ricorrente, sposando la tesi di parte resistente circa l'incompatibilità del sistema “ad esaurimento” con il reinserimento di soggetti dichiarati *ipso iure* cancellati dalle precedenti graduatorie. Si legge in sentenza come il Giudice del Lavoro di primo grado abbia inteso il meccanismo della cancellazione/reinserimento quale modalità di incrementazione delle graduatorie nel sistema ante L. 296/2006. Sulla scorta di tale assunto, in assenza di un esplicito richiamo analogo a quello formulato all'art.1 comma 1bis L.143/2004, tale modalità di implementazione sarebbe stata *ope legis* esclusa dalla novella del 2006, così legittimando il respingendo delle domande del ricorrente.

¹ L. 143/2004, art. 1bis;

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pieredoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

* * *

il Sig. Vicari Fabio, tutto quanto sin qui premesso ed esposto, propone formale censura avverso la gravata sentenza per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA L.296/2006 ART. 1, COMMA 605, lett. C): la norma successiva non abroga quella precedente.

Risulta evidente l'erronea interpretazione in cui è incorso il Giudice di prime cure, secondo il quale l'art. 1 comma 605 lett. C) L.296/2006 sarebbe di fatto abrogativo dell'art. 1 c. 1bis L.143/2004, in quanto non compatibile con quest'ultima norma nella parte in cui essa ammette una sorta di "ripescaggio" per coloro i quali – già precedentemente inseriti nelle relative graduatorie – non abbiano poi ripresentato domanda in occasioni successive, così venendo cancellati.

A ben vedere però la norma erroneamente interpretata, a mente dell'art. 15 disp att. C.c., non comporta nè abrogazione cd. tacita (incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti) né abrogazione cd. implicita (la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore) dell'art. 1, c. 1bis L. 143/2004, soprattutto considerato il fatto che quest'ultima primaria fonte viene richiamata nelle premesse ai D.D.G 16/03/2007, del D.M. 42/2009 e del D.M. 44/2011 con precipua funzione ricognitiva del panorama normativo cogente.

Appare dunque evidente come l'art. 1 c. 1bis L.143/2004 introduca la possibilità, per coloro i quali erano già presenti nelle graduatorie del personale ma nel caso fossero stati cancellati per mancata o tardiva

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano
* * *

presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento della stessa.

La disposizione di cui all'art. 1, c. 605, lett C) L.296/2006 prevede invece alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, nulla statuendo circa i meccanismi di accesso a tali graduatorie, giacchè già normati - e nelle evidenti intenzioni del Legislatore non sostituiti - dalla precitata L.143/2004.

Del tutto evidente appare come nelle intenzioni della novella del 2006, con l'apposizione di un limite ai nuovi inserimenti, non si sia perseguito il fine di un'esclusione tout court solo utile ad una falciatura di personale in eccesso, bensì si sia al contrario ragionato nel chiaro intento di non pregiudicare chi, in un modo o nell'altro, nelle graduatorie era già rientrato - salvo momentanea cancellazione. Ben avrebbe potuto infatti il Legislatore del 2006 operare una precisa esclusione del meccanismo di cancellazione/reintroduzione previsto dalla L.143/2004, ma nulla a riguardo viene a riconoscersi nella lettera della L.296/2006, che sul punto nulla statuisce. Piuttosto, tale ultima norma prevede sì una serie di abrogazioni espresse di singole parti della L.143/2004 (in specie con riferimento alle tabelle ad essa allegate), che però non riguardano quel meccanismo di cancellazione/reinserimento di cui si sta vertendo; a tal punto l'interrogativo sorge spontaneo: se la norma del 2006 ha inteso avvalersi del meccanismo dell'abrogazione espressa, perché non farlo

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pieredoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

* * *

anche con riferimento all'impianto generale dell'art. 1 comma 1bis L.143/2004? Evidentemente perché quel Legislatore non era determinato ad eliminare le disposizioni sottese a quel punto, che a tutt'oggi devono intendersi come pienamente cogenti ed in vigore.

Nel caso del Sig. Vicari poi, appare utile ricordarlo visto che nella sentenza quivi impugnata *nulla quaestio* sul punto, non si tratta peraltro di un nuovo inserimento ma di un re-inserimento, in quanto il docente in questione veniva inserito nelle graduatorie permanenti, per la prima volta, nell'anno scolastico 2000/2001, ed ivi vi è rimasto fino al biennio 2005/2007.

L'interpretazione della normativa in questione nel senso che la facoltà di reinserimento non è venuta meno dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento è peraltro confortata dalla prima applicazione fatta dall'Amministrazione della normativa sulle graduatorie ad esaurimento. Interessante risulta notare come ai primi tre commi dell'art.1 del già più sopra citato D.D.G. per il personale della scuola del 16 marzo 2007, si richiama espressamente la normativa ante L.296/2006, specificando: *"1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento. 2. A norma dell'art. 1, comma 1bis della legge 134/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene*

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pieredoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

* * *

su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria. 3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi Provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa".

Proprio quest'ultimo periodo risulta emblematico nel comprendere come fosse ben lungi dalle intenzioni del Legislatore del 2006 – giusto un anno prima rispetto al succitato D.D.G. 16/03/2007 – l'intento di escludere coloro che risultavano temporaneamente cancellati dalle graduatorie, pur comunque avendone in precedenza fatto parte. Diversamente, che senso avrebbe avuto riprodurre espressamente nel testo di una specifica disposizione operativa un punto che la fonte primaria del 2006 avrebbe inteso escludere?

Invero, la mancata riproduzione del testo di cui all'art. 1 comma 1bis nelle decretazioni ministeriali successive, ed in particolare nel D.M. 42/2009 (il quale, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

* * *

fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria) non può essere interpretata come motivo di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento pur a seguito di domanda di reinserimento prodotta tempestivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo decreto ministeriale. Soprattutto se si considerano le numerose pronunce che hanno dichiarato illegittimo il D.M. 42/2009 proprio sul precipuo punto.

Sulla scorta del ragionamento operato con riferimento al D.D.G. 16/03/2007 e la L.296/2006, appare davvero superfluo ricordare come una fonte secondaria non possa, come noto, introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria, con la conseguenza che la previsione nel D.M. 42/2009 di un termine di decadenza (*"cancellazione definitiva dalla graduatoria"*) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria tutt'oggi in vigore – l'art. 1, comma 1bis L.143/2004 - che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito!!

E tale facoltà non pare del resto in contrasto con le finalità e la ratio della precitata legge 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (e dunque aperte) a graduatorie ad esaurimento (e dunque chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

* * *

un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, esulando da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, appare dunque evidente come al sig. Vicari Fabio spetti il reinserimento in graduatoria, che dovrà essere effettuato con decorrenza dal 1° settembre 2009 con il medesimo punteggio che il docente aveva maturato all'atto della cancellazione.

Al fine di permettere un più utile inquadramento dell'intera vicenda nel più ampio panorama nazionale alla luce delle numerose pronunce di merito sul punto che via via stanno consolidando un già piuttosto solido caposaldo giurisprudenziale, questa difesa intende quivi riproporre analiticamente alcune di queste chiarificatrici decisioni. Ed in specie, secondo il Giudice del Lavoro di Pistoia, nella sentenza resa in data 24/03/2014 “[...] il tenore della L. 296/06 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria: anche perché l'art. 1, comma 1bis della L. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza”, così come per il Tribunale di Firenze che nella sentenza del 17/05/2013 riammette nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/14 una docente che aveva omesso di presentare domanda di aggiornamento e che per questo era stata depennata dal competente Ufficio Scolastico, ribadendo che il diritto di essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Daniela Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

deriva dal fatto che *“il diniego dell'amministrazione era stato pronunciato in violazione sia dell'art. 1, comma 1bis L.143/2004 (norma che dora in vigore doveva essere applicata integralmente anche nell'ultimo periodo che prevedeva il reinserimento dopo la cancellazione temporanea per assenza di domande intermedie di aggiornamento), sia dei principi ex L.241/90 ed artt. 3 e 97 Cost.”*; ma ancora T.A.R. Lazio nella decisione nr. 21793/10, per il quale *“Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42 - adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*. Ma ancora potrebbero citarsi, con riferimento specifico all'illegittimità del D.M. 42/2009, il recentissimo Consiglio di Stato nr. 3658 del 14 luglio 2014 per il quale *“deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, alla norma primaria di cui al comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 e ai principi generali dell'ordinamento. Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004*

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

stabiliscé che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare". E nel medesimo indirizzo si potrebbero riscontrare decine di decisioni sempre concordemente orientate, così consolidanti un caposaldo giurisprudenziale senz'altro utile all'affermazione delle ragioni dell'odierno ricorrente.

Stante tutto quanto dianzi esposto, il Sig. Vicari Fabio, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del Lavoro nr. 70/2014

delli 02/04/2014, previ gli incombenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,

contrariis rejectis;

nel merito,

riformare integralmente, per i motivi tutti di cui in narrativa, la sentenza nr. 70/2014 del 02/04/2014, resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del Lavoro nell'ambito del giudizio Rg. Nr. 289/13, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, per i motivi tutti di cui in narrativa, a provvedere al reinserimento del ricorrente, con decorrenza dal 1° settembre 2009, nella graduatoria ad esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato della scuola primaria predisposta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo per il biennio 2009/2011, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione dalle stesse, ed al riconoscimento a fini giuridici delle eventuali supplenze annuali che gli sarebbero spettate in base alla sua posizione in graduatoria a decorrere dall'A.S. 2009/2010, dall'Ufficio Scolastico stesso.

In ogni caso, si chiede la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, previa distrazione delle spese in favore

del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

* * *

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso
Avv. Danila Mosso Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone Avv. Manuela Luciano

* * *

Ai fini dell'applicazione della legge sul cd. Contributo unificato, si dichiara che la presente vertenza ha un valore indeterminato: viene pertanto versato un contributo per la fase d'appello pari ad euro 388,50.

Si produce:

- 1) copia autentica sentenza Giudice del Lavoro di Cuneo nr. 70/2014;
- 2) fascicolo giudizio di primo grado.

Cuneo - Torino, 23 luglio 2014

Avv. Pierdoardo Rossi

